



Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 240/2010

[D.R. n. 1998/2024 del 27 agosto 2024 - Modifiche](#)

[D.R. n. 888/2023 del 18 maggio 2023 - Emanazione](#)

Articolo 1

Finalità

1. Per favorire la realizzazione di specifiche attività di ricerca, l'Università di Pisa può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.
2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca nonché di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Articolo 2

Ambiti di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11/03/2005) e delle disposizioni nazionali (art. 24 della legge 240/2010), le regole di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato in tenure track (di seguito ricercatori).

Articolo 3

Contratto per ricercatore

1. Il contratto per ricercatore è un contratto di durata complessiva massima di sei anni, non rinnovabile, riservato a candidati in possesso di:
 - dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
 - diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati.
2. Fino al 31/12/2026, l'Università riserverà una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti per ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) ai soggetti che sono o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore junior o a soggetti che sono o sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca.

3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa

e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

4. Il ricercatore è tenuto a svolgere da un minimo di 36 a un massimo di 96 ore all'anno di didattica, nelle differenti forme previste per il suo svolgimento, attribuite come compito didattico istituzionale all'interno della programmazione didattica di corsi di laurea, laurea a ciclo unico, laurea magistrale, corsi di specializzazione e dottorato di ricerca. A partire dal quarto anno il limite massimo è aumentato a 120 ore.

5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, alla conclusione del terzo anno e per quelli successivi, anche tenuto conto del periodo già svolto presso altre università, il ricercatore può chiedere di essere valutato secondo quanto previsto dal successivo art. 11, comma 2.

Articolo 4

Disciplina generale

1. Gli obblighi di didattica, nelle differenti forme previste per il suo svolgimento, dei ricercatori a tempo determinato devono essere svolti nel corso dell'anno accademico oggetto dell'ultima programmazione didattica approvata prima della presa di servizio. Qualora tuttavia la presa di servizio avvenga nel corso dell'anno accademico e successivamente all'approvazione della programmazione didattica, i compiti didattici del ricercatore saranno determinati dal dipartimento di afferenza dello stesso, sentiti i corsi di studio interessati, in proporzione alla porzione residua di anno accademico. In tale ipotesi, il ricercatore deve comunque assicurare lo svolgimento della totalità delle ore di didattica previste nel contratto di lavoro di cui all'art. 12.

2. Ai ricercatori non possono essere attribuiti ulteriori incarichi di insegnamento a titolo gratuito o retribuito nell'ambito dei sopracitati corsi di studio, di specializzazione o di dottorato.

3. Per i ricercatori di Area medica lo svolgimento dell'attività assistenziale avviene con le modalità stabilite dal contratto individuale di lavoro, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6.

Articolo 5

Presupposti e limiti per la stipula dei contratti

1. L'attivazione dei contratti è proposta dai dipartimenti all'interno del fabbisogno di personale definito dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della programmazione. In sede di programmazione triennale del personale, deve essere riservata una percentuale di almeno un terzo degli importi per la stipula dei contratti per ricercatore in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca, sulla base di formale attribuzione dell'incarico ed esclusione di attività gratuite, presso università o enti di ricerca, sia italiani sia stranieri, diversi dall'Università di Pisa.

2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente Regolamento possono essere finanziati o cofinanziati da altri soggetti pubblici e privati, previa stipula da parte dell'Ateneo di apposite convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione, con parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti, di durata almeno quindicennale, con un incremento di almeno il

5% annuo al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali e/o fiscali. I soggetti finanziatori dovranno presentare adeguata fidejussione bancaria o assicurativa, fermo restando che il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro trenta giorni dalla stipula dell'atto convenzionale e comunque prima dell'emanazione del bando di selezione; le successive rate avranno cadenza annuale.

3. La proposta di selezione per l'attribuzione del contratto è adottata con apposita delibera del Consiglio del dipartimento richiedente. Alla discussione e deliberazione della proposta di selezione non può presenziare chi ritiene di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi o ne è personalmente interessato, anche in riferimento a coniuge, convivente, parenti o affini entro il quarto grado.

4. La proposta contiene i seguenti elementi necessari:

- a) la specifica attività di ricerca;
- b) le motivazioni di carattere scientifico che determinano l'esigenza del reclutamento del ricercatore a tempo determinato;
- c) il gruppo scientifico-disciplinare e un eventuale profilo mediante l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari (nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 15 della Legge 230 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 14, comma 6-bis del D.L. n. 36/2022, convertito dalla Legge n. 79/2022, ogni riferimento contenuto nel presente regolamento ai gruppi scientifico-disciplinari dovrà intendersi come riguardante i settori concorsuali);
- d) la sede di svolgimento delle attività o le sedi in caso di svolgimento di attività su più strutture;
- e) gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore nell'ambito delle attività oggetto del contratto;
- f) il regime di impegno (tempo pieno o definito);
- g) le modalità di svolgimento della didattica nelle differenti forme previste;
- h) l'indicazione dettagliata della tipologia dei fondi sui quali graveranno tutti i costi del contratto;
- i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare comunque non inferiore a 12;
- l) l'eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, con riferimento alle esigenze didattiche relative agli insegnamenti svolti in lingua straniera;
- m) l'eventuale indicazione circa la modalità di svolgimento della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica in forma di seminario aperto al pubblico;
- n) l'eventuale impegno assistenziale in relazione al settore disciplinare.

5. Il Consiglio di Amministrazione approva le proposte di attivazione dei contratti, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.

Articolo 6

Programmazione e reclutamento dei ricercatori in regime di convenzione

1. Al fine di garantire il principio della inscindibilità delle funzioni di ricerca e di didattica con quelle assistenziali, nel rispetto della normativa vigente, la programmazione e il reclutamento dei

ricercatori in regime di convenzione avviene sulla base di specifiche intese tra l'Università e le aziende sanitarie del Sistema sanitario regionale.

2. Per i fini di cui al comma 1, i ricercatori svolgono attività assistenziale con le stesse modalità e il medesimo trattamento economico previsto per i ricercatori a tempo indeterminato in convenzione.

Articolo 7 Modalità di selezione

1. L'assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. Solo ove esplicitamente previsto dai bandi, le procedure di affidamento dei contratti per ricercatore a tempo determinato potranno essere espletate, oltre che dall'Ateneo con le modalità previste dal presente Regolamento, anche dai ministeri, da istituzioni, organi, organismi dell'Unione Europea o da altre organizzazioni internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano espressamente l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro di tipo subordinato.

3. La selezione è svolta da una commissione nominata con provvedimento rettorale, pubblicato sul sito web di Ateneo, nell'Albo Ufficiale Informatico. La commissione deve concludere i lavori entro tre mesi dal provvedimento di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione.

4. La commissione è composta da tre professori di prima o seconda fascia, appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare, o in mancanza al macrosettore oggetto della selezione; in ogni caso, almeno un membro deve appartenere a ciascuno dei settori scientifico disciplinari eventualmente previsti nel bando. Almeno due componenti devono essere esterni, da individuarsi fra docenti in servizio presso atenei anche stranieri, purché tali docenti siano di elevata qualificazione scientifica e appartenenti ad un ruolo equivalente a quello necessario per far parte della commissione. I commissari in ruolo presso atenei italiani devono essere in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alle commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico prescritti dalla normativa statale.

5. Il Consiglio di dipartimento che ha chiesto l'attivazione del contratto può, in composizione ristretta, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, in alternativa:

a) proporre la nomina nella commissione di un componente e di un supplente, interni o esterni all'Università di Pisa, nonché di una rosa di quattro nominativi esterni all'Università di Pisa tra i quali effettuare il sorteggio dei restanti due membri;

b) proporre una rosa di otto nominativi esterni all'Università di Pisa tra i quali effettuare il sorteggio di tutti i membri della commissione e di un supplente.

In entrambi i casi di cui alle lett. a) e b), qualora venisse meno il numero legale di componenti effettivi, in mancanza di supplente, il Consiglio di dipartimento provvede a individuare una rosa di tre nominativi tra cui effettuare il sorteggio del nuovo componente. La delibera del Senato, previo parere del Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo comma 8, disciplina anche le

modalità del sorteggio in caso di rinuncia del nuovo componente. In ogni caso, i professori esterni all'Università di Pisa proposti dal dipartimento per la formazione della commissione non devono essere in servizio presso il medesimo ateneo.

6. Salvo motivata impossibilità, al fine di promuovere pari opportunità di genere, le modalità di composizione della commissione devono garantire al genere meno rappresentato la possibilità di ricoprire almeno un terzo dei posti di componente di commissione.

7. La commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante. Essa svolge i lavori alla presenza di tutti i membri e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

8. Le operazioni di sorteggio sono effettuate dagli uffici della Direzione personale secondo modalità deliberate dal Senato, previo parere del Consiglio di Amministrazione, per i ricercatori a tempo determinato senior. In ogni caso, devono essere adottate modalità di sorteggio che assicurino la presenza di almeno un membro appartenente a ciascuno dei settori scientifico disciplinari eventualmente previsti nel bando.

9. La commissione può essere integrata da uno o più membri esperti nei casi di contratti da attivare con finanziamenti esterni.

10. Nella nomina della commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità, di conflitto di interessi previste dalla disciplina statale e dal codice etico della comunità universitaria pisana. Prima dell'avvio della valutazione, i commissari sono tenuti a dichiarare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse con gli altri commissari e con i candidati.

11. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale che consentano comunque il collegamento simultaneo di tutti i membri.

12. Non può essere nominato membro di commissione colui che abbia già rivestito due volte nello stesso anno solare la carica di commissario nelle procedure selettive per il reclutamento di professori ordinari, professori associati e ricercatori dell'Università di Pisa. Per i settori di ridotta consistenza numerica, il Consiglio di dipartimento può motivatamente estendere detto limite ad un massimo di tre volte nell'anno solare.

13. La selezione avviene previa emanazione di un bando pubblicato sia in lingua italiana sia in lingua inglese sul sito web di Ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, nonché sul sito web dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

14. La valutazione avviene sulla base delle procedure e dei criteri predeterminati dalla commissione durante la prima riunione della stessa e resi noti ai candidati prima della valutazione, attraverso la pubblicazione sul sito web di Ateneo, nell'Albo Ufficiale Informatico.

15. La selezione è effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. Ai sensi del comma 2, lettera c), dell'art. 24 della L. 240/2010, i criteri e parametri sono individuati con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, sentiti l'ANVUR e il CUN (nelle more dell'emanazione di detto decreto ministeriale, continueranno ad applicarsi i criteri e i parametri contenuti nel D.M. 25 maggio 2011, n. 243).

16. A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, che può assumere

anche la forma di un seminario aperto al pubblico. Lo svolgimento del seminario non costituisce prova orale. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. A seguito della discussione, anche nell'eventuale forma seminariale, viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.

17. I bandi possono prevedere, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, anche nell'eventuale forma seminariale, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, necessaria per le esigenze didattiche relative agli insegnamenti svolti in lingua straniera. In tale ipotesi, i candidati dovranno dimostrare un'adeguata conoscenza della lingua straniera specificata nel bando di selezione.

18. La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e la relativa attribuzione dei punteggi avviene in conformità ai criteri previsti dal decreto ministeriale di cui al precedente comma 15.

19. All'esito della selezione la commissione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, forma la graduatoria e designa il vincitore ovvero dichiara l'assenza di vincitori. La graduatoria è valida solo per la copertura del posto bandito.

20. Gli atti della commissione sono approvati con decreto rettorale, pubblicato sul sito web di Ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico.

Articolo 8

Chiamata del ricercatore

1. Il dipartimento procede, entro quarantacinque giorni dall'approvazione degli atti, alla proposta di chiamata del vincitore.

2. La delibera è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia afferenti al dipartimento.

3. Ove il dipartimento non proceda alla delibera di chiamata, ferme restando le responsabilità sancite dall'ordinamento, l'ateneo, per i tre anni successivi all'approvazione degli atti, non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato.

4. La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il contratto di lavoro per ricercatore a tempo determinato tra il vincitore e l'Ateneo deve essere stipulato nel termine perentorio di novanta giorni dal decreto rettorale di approvazione degli atti. Ove l'ateneo non provveda alla stipula del contratto, si applica quanto previsto dal precedente comma 3.

5. Nel caso in cui il vincitore del concorso rinunci al posto prima della sottoscrizione del contratto, il dipartimento può procedere ad una nuova chiamata scorrendo la relativa graduatoria.

6. Nel caso di mancata sottoscrizione del contratto per rinuncia del vincitore o per cause oggettive, non imputabili alla volontà dell'Amministrazione e/o del vincitore, non si applica il divieto di bandire nuove selezioni di cui al precedente comma 3.

Articolo 9

Contenuto del bando di selezione

1. Il bando di selezione, cui deve essere garantita la massima pubblicità, contiene in forma

sintetica:

- a) il regime di impegno (a tempo pieno o definito);
- b) l'oggetto e la durata del contratto;
- c) l'indicazione delle specifiche attività di ricerca;
- d) le ore di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle differenti forme previste;
- e) il gruppo scientifico-disciplinare e un eventuale profilo mediante l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
- f) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere inferiore a dodici;
- g) l'eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, con riferimento alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio o insegnamenti svolti in lingua straniera;
- h) l'eventuale indicazione circa la modalità di svolgimento della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica in forma di seminario aperto al pubblico;
- i) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato;
- j) il trattamento economico e previdenziale;
- k) la sede prevalente di lavoro o le varie sedi delle strutture in cui si svolgono le attività;
- l) la modalità di selezione;
- m) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione;
- n) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali;
- o) gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore nell'ambito delle attività di ricerca;
- p) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, dei titoli e, per quanto possibile, delle pubblicazioni;
- q) l'eventuale impegno assistenziale previamente concordato con le aziende sanitarie del sistema sanitario regionale.

Articolo 10

Requisiti e condizioni per partecipare alle selezioni

1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati aventi i requisiti di cui al comma 1 del precedente art. 3.
2. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano fruito, per almeno un triennio, dei contratti per ricercatore a tempo determinato in tenure track.
3. Per tutto il periodo di durata dei contratti, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Articolo 11

Durata dei contratti

1. La durata complessiva dei contratti per ricercatore a tempo determinato è di sei anni. Il contratto non è prorogabile né rinnovabile.
2. Ai fini della durata del contratto, il periodo di congedo obbligatorio di maternità o di paternità è computato nell'ambito della durata del contratto. Il ricercatore può chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità o di paternità.
3. Nell'ambito delle risorse disponibili, il ricercatore che ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di durata del contratto, può chiedere di essere valutato ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia. In merito alle condizioni per la valutazione e alla relativa procedura si rinvia a quanto previsto dalla normativa statale e dal Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010.
4. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 3, alla scadenza del contratto, ordinaria o, se del caso, prorogata, in ragione del congedo di maternità o paternità, oppure conseguente alla valutazione anticipata, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo dei professori associati, secondo la tempistica definita dal Consiglio di Amministrazione.
5. Per i 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della Legge n. 79 del 29 giugno 2022, coloro che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato junior e che stipulano un contratto da ricercatore a tempo determinato in tenure track, possono chiedere il riconoscimento, ai fini dell'inquadramento, di un periodo di servizio pari a tre anni. La loro valutazione ai fini della chiamata in ruolo di professore di seconda fascia non può comunque svolgersi prima di dodici mesi dalla presa di servizio.
6. Per lo stesso periodo di cui al precedente comma, coloro che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca e che stipulano un contratto da ricercatore a tempo determinato in tenure track, possono chiedere il riconoscimento, ai fini dell'inquadramento, di un periodo di servizio pari a due anni.

Articolo 12

Oggetto dei contratti

1. I contratti indicano le principali attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
2. Nei contratti è specificato il regime di impegno (tempo pieno o definito), l'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché i valori minimi e massimi di ore annuali di didattica nelle differenti forme previste, ai sensi dell'art. 3.

Articolo 13

Rapporto di lavoro

1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che si instaura con il ricercatore è

sottoscritto dal Rettore.

2. La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è individuata dal dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto.

3. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito.

4. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della L. 240/2010.

5. I ricercatori a tempo determinato all'atto della sottoscrizione del contratto assumono il regime di impegno previsto dal bando e possono variare il suddetto regime dopo un anno, previa autorizzazione del dipartimento di afferenza, che dovrà garantire la sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno.

6. Il ricercatore a tempo determinato ha diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento dell'attività di ricerca, delle attrezzature del dipartimento presso il quale svolge l'attività. Il dipartimento interessato fornisce al ricercatore i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca, garantendo l'accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.

Articolo 14

Trattamento economico

1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione ai sensi dell'art. 24, c. 8, della legge 240/2010.

2. Ai ricercatori compete, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico lordo onnicomprensivo pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime d'impegno, elevato fino a un massimo del 30 per cento secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.

3. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Articolo 15

Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i rapporti di lavoro subordinati stipulati con l'Università di Pisa.

Articolo 16

Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

1. I contratti sono conferiti nel rispetto del codice etico della comunità universitaria pisana; non possono in ogni caso essere attribuiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un docente afferente al dipartimento presso il quale è attivato il contratto ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

2. I contratti sono incompatibili:

- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
- con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altri atenei o enti pubblici di ricerca;
- con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri atenei;
- con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi, salvo il caso in cui la borsa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

3. Per lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi si rimanda al Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni conferiti ai docenti.

4. Ai ricercatori a tempo definito è consentito lo svolgimento di attività libero professionali, nonché di ulteriori attività conferite da soggetti terzi, purché non arrechino pregiudizio alle attività istituzionali e non determinino situazioni di conflitto di interessi con l'Ateneo e nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 17

Cambiamento di sede

1. In caso di cambiamento di sede, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti con l'accordo del committente di ricerca.

Articolo 18

Disciplina per lo svolgimento a distanza della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e dell'eventuale prova di accertamento delle competenze linguistiche

1. La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, anche ove si svolga nella forma di seminario aperto al pubblico, e l'eventuale prova di accertamento delle competenze linguistiche di cui all'art. 7, si svolgono, previa decisione della commissione, preliminarmente all'avvio delle attività previste per la seduta, in presenza o, ove adeguatamente motivato, da remoto o in modalità mista. La riunione in modalità telematica o mista avviene nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica.

2. Nel caso di collegamento da remoto del candidato, la pubblicità della prova deve essere garantita a distanza, attraverso invito degli altri candidati tramite link all'evento. Deve essere altresì permesso il collegamento a qualunque terzo che richieda di assistere alla prova accedendo al link all'evento, pubblicato nella pagina <https://www.unipi.it/index.php/concorsi-gare-e-bandi> del sito di Ateneo nella sezione pertinente.

Articolo 19

Norme finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano alle selezioni per ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) bandite successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi vigenti in materia.